



CARISPE

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

**REGOLE IN MATERIA DI
DESTINAZIONE DEL CONTROVALORE
DEL BUONO PASTO A PREVIDENZA
COMPLEMENTARE AZIENDALE O AD
ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA**

giugno 2010

1. Ambito di applicazione

Con [**l'Accordo 4 giugno 2009**](#) sono state stabilite le disposizioni regolanti anche la facoltà del lavoratore di destinare l'intero importo nominale del buono pasto alla forma di previdenza complementare a contribuzione definita o a copertura delle contribuzioni poste a carico del lavoratore stesso dal regime dei Fondi/Casse di assistenza sanitaria integrativa a cui il medesimo è iscritto.

Le disposizioni dell'accordo si applicano, in attuazione anche del precedente accordo aziendale ed eccettuata al momento la possibilità di destinazione ai Fondi / Casse di assistenza sanitaria, al personale dipendente di Cassa di Risparmio della Spezia, a condizione che risulti iscritto alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita.

Per completezza, si evidenzia che, in base alle procedure informatiche adottate, l'opzione in discorso non può essere attivata dai lavoratori che percepiscono per ogni giornata di servizio prestato, oltre al buono pasto, anche un contributo per il pasto e dai lavoratori che percepiscono, in luogo del buono pasto, il contributo pasto.

2. Regole in materia di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto

Oggetto dell'opzione

Si conferma preliminarmente che ogni opzione esercitata prima dell'entrata in vigore della presente policy sulla destinazione del buono pasto è conseguentemente caducata e priva di ogni effetto.

Il nuovo esercizio dell'opzione alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita comporta la destinazione dell'intero controvalore del buono pasto al netto degli oneri contributivi dovuti per legge agli enti percettori, pari attualmente al contributo di solidarietà nella misura del 10% del relativo valore.

Non saranno considerate valide ed operanti:

- le opzioni esercitate da lavoratori che, pur avendo deciso il conferimento del controvalore del buono pasto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita, non risultano a quel momento iscritti alla forma previdenziale opzionata
- con specifico riferimento al personale in servizio presso Cassa di Risparmio della Spezia, già iscritto al Fondo Integrativo per le Pensioni erogate al Personale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., la cui posizione previdenziale sarà trasferita al Fondo San Paolo IMI o al FAPA di Gruppo entro il 1° luglio 2010, le opzioni esercitate da lavoratori che, pur avendo deciso il conferimento del controvalore del buono pasto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita, non risultino a quel momento iscritti al Fondo San Paolo IMI o al FAPA di Gruppo.
- le opzioni esercitate dai lavoratori per la destinazione del controvalore del buono pasto alla forma di assistenza sanitaria integrativa di riferimento.

Periodo di validità dell'opzione

L'opzione ha validità e, quindi, effetto per il periodo 1° agosto 2010 - 31 ottobre 2011, durante il quale non potrà conseguentemente essere modificata o revocata.

La scelta effettuata riguarderà i buoni pasto in consegna già nel mese di agosto p.v., con rendiconto sul cedolino di paga del successivo mese di settembre.

3. Modalità di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto

Per rendere operativa l'opzione in discorso, il lavoratore interessato dovrà utilizzare l'apposita funzionalità disponibile nella Intranet aziendale al percorso: Persona > Gestione Personale > INTESAP > Employee Self Service - Riepilogo - Adesione Ticket Fondo o Cassa.

La scelta potrà essere effettuata entro e non oltre il termine del 20 luglio 2010 che, si precisa fin da ora, per ragioni di carattere tecnico procedurale, non potrà essere prorogato.